

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 32-4506

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2016.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- il comma 2 dell'articolo 7 del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-2662 del 21 dicembre 2015, recante "Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2015. Determinazioni in ordine alla quota minima per l'anno 2016", la quale, ritenendolo improcrastinabile, ha disposto la presentazione da parte della Giunta regionale, ai fini dell'individuazione della quota minima per l'anno 2016, dei necessari interventi a livello legislativo e regolamentare "finalizzati ad una revisione dei criteri di definizione della morosità incolpevole, in particolare con l'obiettivo di individuare l'indicatore della situazione economica dei nuclei (ISEE) quale parametro unico per tutti i beneficiari relativi all'edilizia sociale";

considerata la necessità di procedere tempestivamente all'individuazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari per l'anno 2016, anche in assenza di modificazioni sostanziali a livello normativo e regolamentare, la cui adozione sarebbe cronologicamente incompatibile con l'adozione del presente provvedimento;

considerato, altresì, che i competenti uffici regionali hanno formulato diverse proposte atte, pur a quadro normativo immutato, a definire la quota minima per l'anno 2016 mediante l'applicazione dell'indicatore ISEE, ma che dal confronto con gli interlocutori esterni (ATC e organizzazioni sindacali dell'inquilinato), nonché da un primo dibattito presso la competente commissione consiliare, è emersa la necessità di ulteriori simulazioni sull'impatto di tali proposte sulle quote da corrisondersi da parte degli assegnatari, in particolare dalle fasce più deboli (anziani soli, invalidi);

ritenuto, pertanto, al fine di non introdurre al termine dell'anno solare criteri innovativi di cui non è possibile valutare, con un significativo grado di certezza, l'impatto, di mantenere ancora per l'anno 2016 i criteri applicati negli anni precedenti, prevedendo altresì un iter in tempi ristretti

di analisi delle nuove proposte emerse dagli uffici, al fine della definizione della quota per l'anno 2017, anche con l'ausilio degli interlocutori esterni interessati;

ritenuto, infine, di fissare, come già per il precedente esercizio, nel 30 aprile 2017 il termine entro il quale è consentito agli assegnatari, al fine di non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, di corrispondere la quota minima per l'anno 2016;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

visto l'art. 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22 novembre 2011, n. 3;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

visto il Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

richiamata la DGR n. 52-2662 del 21 dicembre 2015;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2016, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2015;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 debba essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2017;

3) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale informino con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione;

4) di prevedere che nel primo trimestre dell'anno 2017, anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione degli interlocutori interessati, venga individuata una quota minima per l'anno 2017 sulla base di criteri e parametri omogenei a quelli già utilizzati per le altre misure regionali in materia di edilizia sociale e, in particolare, dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)